

Bruxelles, 7 ottobre 2016
(OR. en)

13063/16

MI 628
ENT 184
CONSOM 237
SAN 350
ECO 63
ENV 650
CHIMIE 57

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	6 ottobre 2016
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D047414/01
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D047414/01.

All.: D047414/01



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
[...] (2016) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti cosmetici**

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del ~~XXX~~

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici¹, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ("CSSC") ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008², che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.
- (2) Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (4) L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

¹ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

² SCCP 1201/08.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica dal [date = 6 months after the date of entry into force].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude Juncker*